

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO VENDITA FUNGHI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.46 del 17/09/1991

ART. 1) FUNGHI COLTIVATI FRESCHI:

Gli esercizi commerciali, sia a posto fisso che in forma ambulante, in possesso delle tabella merceologica VI o VIII possono effettuare la libera vendita delle seguenti specie funginee coltivate:

- 1) Psalliota Hortensis
- 2) Pleurotus Ostreatus
- 3) Pleurotus Cornucopiae
- 4) Pholiota Aegerita

ART. 2) FUNGHI SPONTANEI FRESCHI:

La vendita delle specie funginee spontanee e' permessa alle seguenti condizioni:

- 1) la vendita deve essere effettuata esclusivamente presso depositi all'ingrosso e esercizi per la vendita al dettaglio a posto fisso in possesso della tabella merceologica VI o VIII e di specifica autorizzazione alla vendita rilasciata dall'Autorita' Sanitaria competente da rinnovarsi annualmente.- La citata autorizzazione e' rilasciata dall'Autorita' Sanitaria competente anche all'operatore di commercio ambulante che opera in posti fissi individuati dalle Autorita' Comunali.
- 2) L'autorizzazione alla vendita, di cui al punto precedente, viene rilasciata o rinnovata previo accertamento che il titolare dell'esercizio o la persona da esso preposta alla vendita dei funghi spontanei, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al successivo punto 3.-
- 3) Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica ULSS 5 alle persone che abbiano sostenuto favorevolmente un colloquio, sui seguenti argomenti:
 - a) caratteri morfologici e botanici dei funghi;
 - b) funghi - aspetti medico-biotossicologici ed igienico sanitari;
 - c) responsabilita' civile e penale derivanti dalla vendita dei funghi ;
 - d) funghi spontanei ammessi alla vendita, funghi coltivati, funghi secchi;
 - e) funghi mortali e responsabili di gravi avvelenamenti.-

Il certificato di abilitazione alla vendita ha validita' triennale ed e' rinnovabile con le stesse modalita'.-

ART. 5) DIVIETI:

E' vietata la vendita e la detenzione per la vendita di funghi:

- a) di specie diverse da quelle sopra elencate;
- b) alterati, imbrattati di terriccio, invasi da parassiti o in cattivo stato di conservazione;
- c) che non siano morfologicamente riconoscibili (a pezzi);
- d) bagnati artificialmente allo scopo di conservarne l'apparente freschezza e di aumentarne il peso.-
- e) che non siano stati accuratamente cerniti da parte della persona abilitata.-

E' altresì vietata la vendita di funghi secchi allo stato sfuso e delle specie funginee spontanee sopra elencate in luoghi non autorizzati, in forma ambulante e in orari diversi da quelli di apertura dell'esercizio.-

ART. 6) SANZIONI:

Salvo le disposizioni di legge e relativi regolamenti di esecuzione che disciplinano il commercio all'ingrosso e al dettaglio in forma fissa o ambulante, le trasgressioni al presente capo _____ del Regolamento d'Igiene, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento generale, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata dal Sindaco fino a lire 200.000, prevista dall'art. 344 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, modificato dall'art. 7 del D. Lgs n. 1250/1947 e dall'art. 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 106 ss T.U.L.C.P. n. 383/34 in combinato disposto con la Legge 24.11.1981 n. 689.

E' altresì facoltà dell'Autorità Sanitaria competente, su proposta del Settore Igiene Pubblica U.L.S.S. n. 5, procedere alla sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni, della specifica autorizzazione alla vendita di specie funginee spontanee, rilasciata ai sensi dell'art. 1 comma 1°, punto 1 e 2 del presente regolamento.

In caso di infrazioni gravi o recidiva, l'Autorità Sanitaria, su proposta del Settore Igiene Pubblica U.L.S.S. n. 5, può procedere alla revoca della specifica autorizzazione di cui al comma precedente.

4) Il colloquio di cui al punto precedente, viene effettuato alla presenza di un apposita commissione composta da:

- a) Responsabile Settore Igiene Pubblica ULSS 5 o suo delegato;
- b) Presidente del Gruppo Micologico G. Bresadola di Bassano del Grappa o suo delegato;
- c) Ispettore d'Igiene dell'ULSS n. 5 in possesso del certificato di abilitazione al controllo dei funghi rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- d) Segretario.-

5) Le specie funginee spontanee di cui e' ammessa la vendita sono le seguenti:

- a) Amanita Caesarea;
- b) Armillariella Mellea;
- c) Boletus Edulis e sue varietà';
- d) Boletus Aereus;
- e) Boletus Pinophilus (Pinicola);
- f) Boletus Appendiculatus;
- g) Cantharellus Cibarius;
- h) Cantharellus Lutescens;
- i) Cratharellus Cornucopioides;
- l) Lactarius Deliciosus e suoi simili a lattice aranciato.-

6) Tutte le partite di funghi, prima di essere esposte per la vendita, dovranno essere scrupolosamente cernite e pulite dalla persona abilitata alla vendita.

ART. 3) FUNGHI SECCHI:

I funghi secchi, devono essere posti in vendita esclusivamente in confezioni originali sigillate, riportanti in etichetta tutte le indicazioni obbligatorie previste dal D.P.R. 18.05.1982 n. 322.-

ART. 4) VIGILANZA:

Il personale addetto alla vigilanza, ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento, presso gli esercizi in cui si effettua la vendita di specie funginee, alla verifica del rispetto delle norme sopra citate.-

Il personale addetto alla vigilanza puo' procedere al sequestro cautelare della merce contestata secondo le modalita' indicate dall'art. 13 comma 2° della Legge 24.11.1981 n. 689 e artt. 4 e 5 D.P.R. n. 571/82.

Qualora lo ritenga opportuno, ha altresì la facoltà di vuotare su di un tavolo tutti i colli, al fine di procedere ad una meticolosa ispezione.-